

TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE LAVORO
RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

Per **INSIRELLO GIOVANNA**, nata a Lentini il 8/11/1959 e ivi residente in via Agatocle 1, CF NSRGNN59S48E532L e **FUCCIO ROSALINDA**, nata a Carlentini il 6/01/1958 e residente a Carlentini in via Tintoretto 25 CF FCCRLN58A46B787I

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro *pro tempore*, C.F. 80185250588, con sede in Roma viale Trastevere elettivamente domiciliato per legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania

OGGETTO:

I. MANCATO RICONOSCIMENTO DELL'ANZIANITÀ DI SERVIZIO E DEI CONNESSI INCREMENTI STIPENDIALI MATURATI E NON PERCEPITI DURANTE IL PERIODO DI PRECARIATO.

II. INTEGRALE E IMMEDIATA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO PRERUOLO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA.

III. APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA PREVISTA DALL'ACCORDO SINDACALE DEL 4 AGOSTO 2011

IN FATTO

Parte ricorrente è personale ATA assunto a tempo indeterminato dal MIUR oggi MIM in servizio presso l'IS Nervi-Alaimo di Lentini e in dettaglio, come da stato matricolare, contratti a tempo determinato e contratto di immissione in ruolo allegati:

INSIRELLO

Dall'a.s. 2006/2007 all'a.s. 2012/2013 con supplenze annuli temporanee dal 1/09/ al 31/08 di ciascun a.s. quale Collaboratore Scolastico – Personale ATA e immissione in ruolo il 7/04/2014 con decorrenza giuridica 1/09/2013.

Il MIUR emetteva decreto di ricostruzione n. 204/2015 il 9/11/2015.

FUCCIO

Dall'a.s. 2001/2002 all'a.s. 2011/2012 con supplenze annuali temporanee dal 1/09/ al 31/08 di ciascun a.s. quale Collaboratore Scolastico – Personale ATA e immissione in ruolo il 2/09/2013 con decorrenza giuridica 1/09/2012.



Il MIUR emetteva decreto di ricostruzione n. 373/2014 il 15/12/2014.

Prima dell'immissione in ruolo hanno prestato servizio alle dipendenze del MIUR in virtù di reiterati contratti a tempo determinato come da prospetto riassuntivo che segue:

Il servizio è stato prestato con identità di mansioni e obblighi contrattuali rispetto al servizio svolto dai colleghi di ruolo e con identiche mansioni del CCNL, ma è stata applicata la disciplina dettata dai vari CCNL del comparto Scuola succedutisi nel tempo (art. 47 del CCNL 4.8.1995 per il quadriennio normativo 1994/1997 ed il biennio economico 1994/1995, confermato sul punto dal successivo C.C.N.L. del 26.05.1999, dal C.C.N.L. 2006/2009, dal CCNL del 4 agosto 2011 e dal CCNL del 19.04.2018), fondata sul principio secondo cui al personale non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale di ruolo, senza alcun riconoscimento dell'anzianità di servizio e dei connessi aumenti retributivi è stata applicata la disciplina dettata dai CCNL succedutesi nel tempo secondo cui art. 47 del CCNL 4.8.1995 per il quadriennio normativo 1994/1997 ed il biennio economico 1994/1995, confermato sul punto.

Quindi, durante tutto il periodo di precariato alle dipendenze del MIUR, è stato negato qualsiasi avanzamento retributivo connesso all'anzianità di servizio, unico strumento ad oggi esistente per i dipendenti del MIUR per ottenere un giusto riconoscimento dell'incremento del proprio bagaglio di esperienze e della propria capacità e competenza lavorativa.

Il Ministero convenuto, inoltre, in sede di ricostruzione della carriera ai fini della sua collocazione nelle corrispondenti fasce stipendiali ha applicato le disposizioni contenute negli articoli 569 e 570 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione) e nell'art. 4, comma 13, D.P.R. n. 399/1988, a norma delle quali il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi per il periodo eccedente ed ai soli fini economici per il rimanente terzo.

Quindi, per effetto di tali disposizioni, i periodi di servizio non di ruolo sono stati riconosciuti ai soli fini economici e quindi non sono stati immediatamente valutati ai fini della corretta collocazione del ricorrente negli scaglioni stipendiali corrispondenti alla complessiva anzianità di servizio.

Il ricorrente, infine, sempre in sede di ricostruzione della carriera, si è visto applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto scuola, sottoscritto in data 19 luglio 2011, che ha soppresso la fascia stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio 3-8, con conseguente mancata fruizione della clausola di salvaguardia prevista dallo stesso accordo del 19 luglio



2011 esclusivamente in favore dei docenti e ATA assunti con contratto a tempo indeterminato.

In sintesi, dunque, il ricorrente;

1. Durante tutto il periodo di precariato, non ha ottenuto il pagamento delle progressioni economiche correlate all'anzianità di servizio;
2. Dopo l'immissione in ruolo, in sede di ricostruzione della carriera, non ha ottenuto la valutazione ai fini giuridici (e, quindi, ai fini della collocazione nei corrispondenti scaglioni stipendiali) di un terzo dei servizi svolti oltre il quarto anno di precariato.
3. Sempre in sede di ricostruzione della carriera, ha subito la soppressione della fascia stipendiale 3-8 a causa della mancata applicazione, in suo favore, della clausola di salvaguardia prevista dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 2011 per soli dipendenti con contratto *a tempo indeterminato* in servizio alla data del 1° settembre 2010.

Pertanto intende ottenere con il presente giudizio:

1. Durante il periodo di precariato, il riconoscimento dell'anzianità di servizio e dei connessi incrementi stipendiali maturati e non percepiti durante il periodo di precariato;
2. Dopo l'immissione in ruolo, l'integrale ed immediata valutazione del servizio preruolo ai fini della ricostruzione della carriera e, dunque, ai fini della collocazione nei corrispondenti scaglioni stipendiali;
3. In entrambi i periodi, l'applicazione della clausola di salvaguardia prevista dall' accordo sindacale del 4 agosto 2011 per i dipendenti in servizio (con contratto *a tempo indeterminato*) alla data del 1° settembre 2010;

DIRITTO

1. RICONOSCIMENTO DELL'ANZIANITÀ DI SERVIZIO E DEI CONNESSI INCREMENTI STIPENDIALI MATURATI DURANTE IL PERIODO DI PRECARIATO. VIOLAZIONE DELLA CLAUSOLA 4 DELL'ACCORDO QUADRO SUL LAVORO A TEMPO DETERMINATO CONCLUSO IL 18/3/99 ED ALLEGATO ALLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA 28 GIUGNO 1999/70/CEE.

Nel comparto Scuola la retribuzione del personale docente e ATA è direttamente connessa all'anzianità di servizio in quanto il C.C.N.L. del Comparto Scuola del 4 agosto 1995 (confermato sul punto dal successivo C.C.N.L. del 26.5.1999, dal C.C.N.L. 2006/2009, dal CCNL del 4 agosto 2011 e dal CCNL del 19.04.2018) ha inserito la c.d. “*retribuzione individuale di anzianità*” nella struttura della retribuzione del personale docente e ATA come stipendio tabellare, differenziato in 7 posizioni



progressive (cd. “scaglioni” o classi stipendiali) a seconda dell’anzianità professionale maturata espressa in anni di servizio per fasce (da 0 a 2 anni di servizio; da 3 a 8; da 9 a 14; da 15 a 20; da 21 a 27; da 28 a 34; da 35 anni di servizio in poi).

Il trattamento economico del personale della scuola di ruolo è, dunque, direttamente dipendente dall’anzianità di servizio.

Il dipendente assunto con contratti a tempo determinato, seppur con diversi anni di precariato, invece, - ai sensi dei vari CCNL del comparto Scuola succedutisi nel tempo (art. 47 del CCNL 4.8.1995 per il quadriennio normativo 1994/1997 ed il biennio economico 1994/1995, confermato sul punto dal successivo C.C.N.L. del 26.5.1999, dal C.C.N.L 2006/2009, dal CCNL del 4 agosto 2011 e dal CCNL del 19.04.2018) - non matura alcuna progressione stipendiale, percependo durante tutto il servizio svolto con contratti a termine sempre lo stipendio base, indipendentemente dagli anni di servizio svolti.

L’oggettiva disparità di trattamento che sussiste, sotto il profilo retributivo, tra dipendenti a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato si pone in aperto contrasto con la normativa comunitaria e precisamente con la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70 del Consiglio dell’Unione Europea, come interpretata dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee in numerose sentenze.

Detta clausola stabilisce al **1° comma**: *«Per quanto riguarda le **condizioni di impiego**, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive»* ed al **4° comma**: *«**I criteri del periodo di anzianità di servizio** relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive»*.

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è ripetutamente pronunciata su detta clausola chiarendo che *«rientrano nelle condizioni di impiego, tra l’altro, le indennità triennali per anzianità di servizio (v., in tal senso, sentenza del 22 dicembre 2010, Gavieiro Gavieiro e Iglesias Torres, C-444/09 e C-456/09, punto 50, nonché ordinanza del 18 marzo 2011, Montoya Medina, C-273/10, punto 32), le indennità sessennali per formazione continua (v., in tal senso, ordinanza del 9 febbraio 2012, Lorenzo Martínez, C-556/11, punto 38), la partecipazione a un piano di valutazione professionale e l’incentivo economico che ne consegue in caso di valutazione positiva (ordinanza del 21 settembre 2016, Álvarez Santirso, C-631/15, punto 36), nonché la partecipazione a una carriera professionale orizzontale che*



dà luogo a un'integrazione salariale (ordinanza del 22 marzo 2018, Centeno Meléndez, C-315/17, punto 47)» [così: CGUE. sentenza del 13 giugno 2019 Cátia Correia Moreira (C-317/18, punto 26) e in termini le sentenze della CGUE. del 13 settembre 2007, Del Cerro Alonso (C-307/05, punto 47), e del 22 dicembre 2010, Gavieiro Gavieiro e Iglesias Torres (C-444/09 e C-456/09, punti da 50 a 58), nonché l'ordinanza del 18 marzo 2011, Montoya Medina (C-273/10, punti da 32 a 34)].

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha inoltre sottolineato che il lavoro svolto a tempo determinato deve essere parificato a quello a tempo indeterminato, sotto il profilo giuridico ed economico, in quanto «*la mera circostanza che un impiego sia qualificato come “di ruolo” in base all'ordinamento interno e presenti taluni aspetti caratterizzanti il pubblico impiego dello Stato membro interessato è priva di rilevanza sotto questo aspetto, pena rimettere seriamente in questione l'efficacia pratica della direttiva 1999/70 e quella dell'accordo quadro nonché la loro applicazione uniforme negli Stati membri, riservando a questi ultimi la possibilità di escludere, a loro discrezione, talune categorie di persone dal beneficio della tutela*» [così: Corte di giustizia europea sentenza del 13 settembre 2007, C-307/05, Del Cerro Alonso. V. inoltre in senso conforme CGUE. 5.6.2018, causa C - 677/16, *Montero Mateos*, CGUE. 21.11.2018, causa C- 619/17, *De Diego Porras*, CGUE. 11.4.2019, causa C- 29/18, *Cobra Servicios Auxiliares*, e CGUE. 20.6.2019, causa C- 72/18, *Ustariz Arostegui*).

Il diritto alla percezione della progressione economica connessa all'anzianità di servizio maturata durante il periodo di precariato è stato definitivamente riconosciuto dalla Suprema **CORTE DI CASSAZIONE CHE, A PARTIRE DALLE SENTENZE NN. 22558 E 23868 DEL 2016**, ha enunciato il seguente principio di diritto: «*La clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo. Vanno, conseguentemente, disapplicate le disposizioni dei richiamati CCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato*».

2. DIRITTO ALL'INTEGRALE ED IMMEDIATA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO PRE-RUOLO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA. VIOLAZIONE DELLA CLAUSOLA 4 DELL'ACCORDO QUADRO SUL LAVORO A TEMPO DETERMINATO CONCLUSO IL 18/3/99 ED ALLEGATO ALLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA 28 GIUGNO 1999/70/CEE.



La ricostruzione della carriera del personale ATA ai fini della sua collocazione nelle corrispondenti fasce stipendiali è attualmente disciplinata dall'articolo 569 del D. Lgs. n. 297/94 e dall'art. 4, comma 13, del D.P.R. n. 399/1988, a norma dei quali il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi per il periodo eccedente ed ai soli fini economici per il rimanente terzo.

Quindi, per effetto di tali disposizioni, i periodi di servizio non di ruolo sono stati riconosciuti ai soli fini economici e quindi non sono stati immediatamente valutati ai fini della corretta collocazione del ricorrente negli scaglioni stipendiali corrispondenti alla complessiva anzianità di servizio.

La CORTE DI CASSAZIONE, CON LA SENTENZA N. 31150 DEL 28 NOVEMBRE DEL 2019, pubblicata dopo la pronuncia della Corte di Giustizia nella causa Motter c- 466/17, ha confermato il consolidato orientamento giurisprudenziale favorevole all'immediato ed integrale riconoscimento del servizio preruolo prestato dal personale ATA con i contratti a tempo determinato ai fini della ricostruzione della carriera dopo l'immissione in ruolo.

LA Corte di Cassazione ha, anzitutto, precisato che *“la normativa dettata dal T.U. in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale ATA differisce sensibilmente da quella che lo stesso decreto legislativo dedica al personale docente, perché (...) il servizio utile è solo quello «effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito»”*.

Proseguendo nella sua disamina, la Corte di Cassazione ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea *in subiecta materia*, la quale può compendiarsi nei seguenti principi:

- a. la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact; 13.9.2007, causa C-307/05, Del Cerro Alonso; 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana);
- b. il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), *“non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo*



indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42);

- c. le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);
- d. a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16, Montero Mateos, punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11, Valenza; 7.3.2013, causa C-393/11, Bertazzi);
- e. la clausola 4 *«osta ad una normativa nazionale, ... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive. Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere»* (Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C-302/11 a C- 305/11, Valenza e negli stessi termini Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa C-152/14 Bertazzi).

Secondo la Corte di Cassazione, i richiamati principi non sono stati smentiti dalla sentenza 20.9.2018, in causa C- 466/17, Motter, in quanto non possono essere svalutate le affermazioni contenute ai punti 33-34 e 37-38 di tale pronuncia quanto alla non decisività della diversa forma di reclutamento ed alla necessità che la disparità di trattamento sia giustificata da *«elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi»*.



Più precisamente, secondo la Cassazione, le ragioni valorizzate dalla Corte di Giustizia nella pronuncia relativa alla ricostruzione della carriera del personale docente restano circoscritte a quest'ultimo perché il personale tecnico, amministrativo e ausiliario non può giovare della *fiction iuris* di cui al richiamato art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999, con la conseguenza che resta alla radice esclusa ogni possibilità della paventata «discriminazione alla rovescia».

Quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione ed alle ragioni oggettive che sole potrebbero giustificare la disparità di trattamento, la Cassazione ha ribadito il proprio orientamento secondo cui non si può fare leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare. La giurisprudenza della Corte di Giustizia, richiamata anche nella sentenza 20.9.2018, Motter, è infatti ferma nel ritenere che la giustificazione deve essere fondata su «*elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi*» e che «*possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato*».

Nel caso di specie la totale sovrapponibilità delle mansioni espletate dagli assunti a tempo determinato e dai dipendenti stabilmente immessi nei ruoli emerge dalla disciplina dettata dalle parti collettive, perché tutti i CCNL succedutisi nel tempo non hanno mai operato differenziazioni fra le due tipologie di rapporto quanto all'inquadramento dei lavoratori ed all'espletamento dei compiti propri dell'area, ossia delle «*funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche*» (art. 49 CCNL 1995).

Né la comparabilità può essere esclusa per le supplenze temporanee, in relazione alle quali è lo stesso legislatore a smentire la tesi della non assimilabilità del servizio lì dove riconosce integralmente l'anzianità per i primi quattro anni, periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche.

In via conclusiva, la Corte di Cassazione, con la sentenza 31150 del 28 novembre del 2019, ha enunciato il seguente principio di diritto: «*L'art. 569 del D. Lgs. n. 297/1994 relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE (...) Il giudice, una volta accertata la violazione della*



richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato».

Analizzando la fattispecie oggi *sub iudice* alla luce di tali principi, è evidente che il decreto di ricostruzione della carriera del ricorrente è stato elaborato violando il principio di non discriminazione. Al ricorrente, quindi, applicando il criterio del calcolo effettivo, va riconosciuta un'anzianità di servizio preruolo, sia ai fini giuridici sia ai fini economici, e cioè per l'immediata collocazione negli scaglioni stipendiali corrispondenti, in rettifica del decreto di ricostruzione di carriera.

3. ESTENSIONE DELLA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA PREVISTA DALL'ACCORDO SINDACALE DEL 4 AGOSTO 2011 PER I DIPENDENTI IN SERVIZIO (CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO) ALLA DATA DEL 1° SETTEMBRE 2010. VIOLAZIONE DELLA CLAUSOLA 4 DELL'ACCORDO QUADRO SUL LAVORO A TEMPO DETERMINATO CONCLUSO IL 18/3/99 ED ALLEGATO ALLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA 28 GIUGNO 1999/70/CEE.

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto scuola, sottoscritto in data 19 luglio 2011, ha previsto una rimodulazione delle posizioni stipendiali.

Ed invero, le fasce stipendiali vigenti ai sensi del C.C.N.L. del Comparto Scuola del 4 agosto 1995 e del C.C.N.L. del 23.01.2009 fino all'accordo del 19 luglio 2011 erano le seguenti: classe 0 fascia da 0 a 2 anni; classe 3 fascia da 3 a 8 anni; classe 9 fascia da 9 a 14 anni; classe 15 fascia da 15 a 20 anni; classe 21 fascia da 21 a 27 anni; classe 28 fascia da 28 a 35 anni; classe 35 da 35 anni in poi.

Con l'accordo del 19 luglio, le posizioni stipendiali sono state rimodulate nei seguenti termini: sono state previste 6 fasce stipendiali, invece delle 7 precedenti, e sono state accorpate la prima (0-2) e la seconda fascia (3-8), portandola a 0-8

Lo stesso accordo del 4 agosto 2011, tuttavia, prevede che *“Il personale scolastico già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale “0 – 2 anni”, al compimento del periodo di permanenza in tale fascia conserva il diritto a percepire, quale emolumento ad personam, il valore retributivo della fascia stipendiale “3 – 8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni.*



Tale clausola di favore, derogatoria della disciplina generale, per tutte le argomentazioni che precedono, deve trovare applicazione anche ai dipendenti che avessero iniziato a lavorare alle dipendenze del MIUR prima del 1° settembre 2011 in forza di contratti a tempo determinato e che, alla data di stipula dell'accordo sindacale del 4 agosto 2011, avessero già svolto un servizio annuale.

L'esclusione di tale personale dall'applicazione della clausola di salvaguardia comporterebbe, infatti, la violazione del principio di parità di trattamento del personale assunto con contratto a tempo determinato di cui all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva dell'Unione 1999/70/CE rispetto alla quale il Ministero non ha indicato ragioni oggettive idonee a giustificarla (così, per esempio, Tribunale Genova sentenza n. 552/15 e Tribunale di Novara, sentenza n. 227/2015).

Una volta statuito che il trattamento economico collegato all'anzianità non è fondato su ragioni oggettive che giustifichino la disparità di trattamento tra personale assunto a tempo determinato e personale assunto a tempo indeterminato, ne segue che l'anzianità debba essere valutata nello stesso modo e con gli stessi criteri per il personale in ruolo e per il personale non di ruolo, secondo la disciplina applicabile e applicata nel tempo al personale di ruolo.

Ciò comporta DUE CONSEGUENZE:

- la prima è che la valutazione dell'anzianità debba essere fatta secondo la disciplina in vigore man mano che viene maturata;
- la seconda è che l'anzianità deve essere valutata secondo i criteri applicati in quel momento al personale già di ruolo.

Tale conclusione, del resto, è stata autorevolmente confermata dalla SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE (CASS. SEZ. LAV., 07/02/2020, N. 2924), la quale ha statuito che il personale in forza a tempo determinato alla data dell'1/9/2010, conserva il diritto al pagamento dello scatto 3-8 anni in quanto «16. Sulla base delle considerazioni che precedono è, poi, corretta la motivazione della sentenza impugnata quanto alla ritenuta applicabilità dell'art. 2 del C.C.N.L. del 4/8/2011. Trattasi innanzitutto di una norma che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 del medesimo c.c.n.l., riguarda il personale appartenente al comparto di cui all'art. 2, lettera I, del c.c.n.l. quadro sottoscritto l'11 giugno 2007 e cioè, ex art. 11, dello stesso c.c.n.l. quadro, tutto il personale della Scuola. Tale disposizione contempla una norma transitoria a salvaguardia delle posizioni di coloro che, già in ruolo alla data dell'1/9/2010, avessero maturato la legittima aspettativa ad una progressione secondo il precedente c.c.n.l. Il comma 2 di tale disposizione stabilisce, infatti, che "il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella



preesistente fascia stipendiale 3-8 anni, conserva ad personam il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni" ed il comma 3, che "il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale 0-2 anni conserva il diritto a percepire, ad personam, al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della preesistente fascia stipendiale 3-8 anni fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni". Il discrimine temporale è stato, dunque, per espressa volontà delle parti contrattuali, fissato all'1/9/2010 e si fa riferimento solo agli assunti a tempo indeterminato. Quanto all'indicato discrimine temporale la C., immessa in ruolo in data 1/9/2011, non rientrerebbe nella sfera di applicabilità della norma. Tuttavia, nel momento in cui si afferma la piena comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione, con il conseguente riconoscimento ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, dell'intero servizio effettivo prestato, in ossequio al principio di non discriminazione, non può che derivarne la necessità di disapplicare una norma contrattuale che, transitoriamente, salvaguardi il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento ad personam, fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva (9-14) solo per il personale assunto a tempo indeterminato. Una tale disposizione, dunque, per essere conforme alla clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE non può che essere considerata applicabile (disapplicata la limitazione in essa contenuta) a tutto il personale» (così, da ultimo, Cass. sez. lav., 07/02/2020, n. 2924).

4. RECUPERO DELL'UTILITÀ DEGLI ANNI 2010, 2011 E 2012 AI FINI DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA.

Per ragioni di completezza si evidenzia infine come ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici devono essere computati anche gli anni 2010, 2011 e 2012

Le disposizioni di cui all'art. 9, comma 23, del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, conv. modd. dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, infatti, sono state superate dai successivi interventi normativi e contrattuali.

Il Decreto interministeriale (Miur e Mef) n. 3 del 14 gennaio 2011 ha sancito che: “Art. 1. Per i motivi espressi in premessa, le risorse di cui all'art. 64, comma 9, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative all'esercizio finanziario 2010, sono ripartite secondo le modalità di cui ai successivi articoli 2 e 3. Art. 2. La somma di euro



320 milioni è destinata al recupero dell'utilità dell'anno 2010 ai fini della maturazione delle posizioni di carriera e stipendiali e dei relativi incrementi economici del personale docente, educativo ed ATA. ... Art. 4. Le risorse di cui all'art. 64, comma 9, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133/2008, relative agli esercizi finanziari successivi al 2010, sono prioritariamente dedicate alle medesime finalità di cui all'art. 2”.

I risparmi del 2010, ottenuti con i tagli agli organici e la riduzione delle risorse alla scuola statale, hanno quindi consentito il ripristino degli scatti relativi all'anno 2010.

Il successivo C.C.N.L. 13 marzo 2013 (che si allega), esplicitamente *"finalizzato a consentire il recupero dell'utilità dell'anno 2011 ai fini della maturazione delle posizioni stipendi al in di cui all'articolo due del C.C.N.L. 4/8/2011, con la conseguente attribuzione al personale dei relativi incrementi economici"* (così l'art. 1 del CCNL.), ha quindi previsto, grazie all'economie accertate, il recupero anche del servizio prestato nell'anno 2011.

Il 7 agosto 2014 è stato infine sottoscritto all'ARAN il CCNL relativo al personale del comparto Scuola (che si allega), *"finalizzato a consentire il recupero dell'utilità dell'anno 2012 ai fini della maturazione delle posizioni stipendi al in di cui all'articolo 2 del C.C.N.L. 4/8/2011, con la conseguente attribuzione al personale dei relativi incrementi economici"* (così l'art. 1 del CCNL), con conseguente recupero anche dell'utilità dell'anno 2012 ai fini della maturazione degli scatti stipendiali previsti dal CCNL.

Ne consegue che, nel caso di specie, *"non può trovare applicazione la previsione di cui al D.L. n. 78/2010, art. 9, comma 23, come modificato dalla legge di conversione n. 122/2010, secondo cui "per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti"*, atteso che gli insegnanti e gli ATA di ruolo, ai quali i precari vanno equiparati, hanno successivamente recuperato gli scatti persi a seguito del c.d. blocco previsto dalle norme sopra richiamate" (così: Tribunale di Mantova Sentenza n. 159 del 22/09/2017, e, in senso conforme, Tribunale di Napoli, sentenza n. 4868 del 16.06.2017 e Tribunale di Torino sentenza n. 1999 del 13/11/2015, che sottolinea come *"parte ricorrente ha prodotto il CCNL ARAN del 7/8/2014 relativo al reperimento delle risorse da destinare al recupero dell'utilità dell'anno 2012 ai fini dell'anzianità necessaria alla maturazione degli scatti stipendiali del personale del comparto scuola: il recupero dell'utilità dell'anno 2012 ai fini degli incrementi economici così*



riconosciuto al personale a tempo indeterminato, comporta l'estensione del medesimo trattamento anche ai lavoratori a termine”).

Del resto, anche le Corti di Appello hanno sottolineato come *“non è applicabile alla fattispecie il disposto di cui all’art. 9, comma 23, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica: “23. Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall’articolo 8, comma 14”. La norma, riferendosi all’anno 2010, anche avuto riguardo al momento di entrata in vigore, non può che riguardare l’anno scolastico 2010-2011, dovendosi dunque ritenere una irretroattività della norma, non espressamente derogata. Tale norma deve ritenersi comunque superata e derogata dalla suddetta norma di contrattazione collettiva, entrata in vigore successivamente alla prima”* (così Corte di Appello di Ancona Sentenza n. 204 del 12/09/2017, e in senso conforme: Corte di Appello Torino sentenze nn. 313 e 314 del 12/07/2018, la quale ribadisce che *“per gli anni 2010, 2011 e 2012 è stato successivamente disposto il recupero dell’utilità ai fini delle progressioni stipendiali”*).

5. SOMME DOVUTE A TITOLO DI DIFFERENZE RETRIBUTIVE

Il ricorrente con il presente ricorso chiede quindi la condanna del Ministero dell’Istruzione a corrispondere le differenze retributive dovute, oltre interessi legali:

- a causa del mancato riconoscimento della progressione stipendiale durante il periodo di precariato;
- a causa della mancata integrale ed immediata valutazione del servizio pre-ruolo ai fini della ricostruzione della carriera dopo l’assunzione a tempo indeterminato;
- e, infine, a causa della mancata applicazione della clausola di salvaguardia prevista dall’accordo sindacale del 4 agosto 2011 per i dipendenti in servizio (con contratto a tempo indeterminato) alla data del 1° settembre 2011;

Tutto ciò premesso, si conclude affinché al Tribunale adito, previ gli adempimenti processuali di rito

PIACCIA

IN RELAZIONE ALLA DOMANDA RELATIVA AL RICONOSCIMENTO DELL’ANZIANITÀ DI SERVIZIO E DEI CONNESSI INCREMENTI STIPENDIALI MATURATI E NON PERCEPITI DURANTE IL PERIODO DI PRECARIATO - accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento delle progressioni



economiche connesse all'anzianità di servizio maturate durante il periodo di precariato;

IN RELAZIONE ALLA DOMANDA RELATIVA ALL'INTEGRALE ED IMMEDIATA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO PRERUOLO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA E, DUNQUE, AI FINI DELLA COLLOCAZIONE NEI CORRISPONDENTI SCAGLIONI STIPENDIALI - **accertare e dichiarare** il diritto del ricorrente al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'intero servizio pre-ruolo reso presso le scuole statali

IN RELAZIONE ALLA DOMANDA RELATIVA ALL'APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA PREVISTA DALL'ACCORDO SINDACALE DEL 4 AGOSTO 2011 - **ACCERTARE E DICHIARARE** il diritto del ricorrente a vedersi applicata la clausola di salvaguardia prevista dal C.C.N.L del 19 luglio 2011 in favore dei soli lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato in servizio al primo settembre del 2010, con conseguente riconoscimento del diritto a percepire, con assegno *ad personam*, l'aumento retributivo relativo al passaggio dal gradone contrattuale "0-2" al gradone contrattuale "3 – 8 anni" fino al conseguimento della fascia retributiva "9 – 14 anni";

PER L'EFFETTO, CONDANNARE il Ministero dell'Istruzione a pagare, in favore del ricorrente, le differenze retributive così come quantificate con la corretta ricostruzione di carriera e anzianità di servizio di cui ai punti precedenti, oltre ad interessi legali, dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo *ex art.* 429 del c.p.c. ovvero a titolo di maggior danno *ex art.* 1224 del c.c.

Con vittoria di spese da distrarre in favore del difensore-

Si allega: 1. Contratto a TI; 2. Contratti a TD, 3. Busta paga cedolino, 4. Diffida; 5. Decreto ricostruzione carriera

Si dichiara che la causa ha valore indeterminato e il CU è pari a € 259,00.

Salvis iuribus

Avv. Giuseppina Rizza

